



COMUNE DI IRGOLI

PROVINCIA DI NUORO

PIANO DI LOCALIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI FISSI
DI RADIOCOMUNICAZIONE
REGOLAMENTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.07 del 19.04.2013

COMUNE DI IRGOLI

REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI FISSI DI RADIOCOMUNICAZIONE (ai sensi dell'art. 8. comma 6, della Legge-quadro 22 febbraio 2001 n. 36)

Art. 1- Finalità

Il presente regolamento, adottato in applicazione dell'art. 19 della Legge regionale Sardegna n. 45/1989 e con riferimento esplicito al dettato di cui all'art. 8, comma 6, della Legge-quadro nazionale n. 36/2001, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti fissi di radio comunicazione, con particolare attenzione alle stazioni di radio base per telefonia mobile, nel territorio del Comune di Irgoli, in aderenza al dettato di cui all'art. 55, comma 4, della Legge regionale Sardegna n. 9/2006, al fine di:

- garantire un adeguato sviluppo delle reti e la parità di condizione tra i diversi gestori;
- creare una disciplina per un costante flusso documentale tra Comune e gestori;
- favorire una corretta informazione della popolazione;
- rendere la popolazione partecipe alle scelte di programmazione;
- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di tali impianti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico;
- minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano;
- perseguire il raggiungimento di ulteriori obiettivi di qualità.

Art. 2 - Obiettivi

L'intervento comunale è diretto ad individuare, perimetrare e costituire le aree sensibili sul proprio territorio, oltre che identificare e disciplinare i siti più idonei per l'insediamento dei nuovi impianti e a programmare la delocalizzazione degli esistenti che si pongono in contrasto con lo strumento urbanistico previsto dalla nuova pianificazione.

Art. 3 - Installazione di impianti radiotelevisivi e con standard DVB-H

L'installazione degli impianti radiotelevisivi analogici e digitali (DVB e DAB) e progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L, è vietata sugli edifici destinati a permanenza prolungata di persone, parchi pubblici, parchi gioco, aree attrezzate a verde e impianti sportivi e dovranno confluire in aree da definire, disgiunte dai siti previsti per le stazioni radio base per telefonia mobile; per quanto attiene all'installazione di impianti ausiliari (c.d. gap filler), fermi i già citati divieti, questi potranno essere oggetto di autorizzazione comunale solo se funzionali ad una copertura non esterna all'area di servizio degli impianti primari, autorizzati dal Ministero e limitata alle zone d'ombra" di questi ultimi; la necessità di copertura dovrà essere tecnicamente e documentalmente provata dal richiedente.

Art. 4 - Installazione di impianti per telefonia mobile

La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi di comunicazione, come dettato dall'art. 4 del Decreto Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio.

Ai fini di una loro corretta localizzazione si dovranno privilegiare i siti di proprietà comunale affinché, da un canto, siano offerte ai gestori, con un unico interlocutore locatore, garanzie di "par conditio", dall'altro, siano evitate possibili sperequazioni nei rapporti tra privati.

Per eventuali siti posti in aree private, ove queste non si intendano acquisire al patrimonio comunale, andranno disposte specifiche convenzioni che prevedano il rilascio di permessi a costruire vincolati ai limiti e alle prescrizioni previste nelle norme regolamentari comunali.

Art. 5- Localizzazione per gli impianti di telefonia mobile

La localizzazione dei siti idonei viene espressa con l'adozione di una prima variante al P.U. c.. diretta al soddisfacimento delle possibili richieste dei gestori nel breve e medio termine con l'identificazione dei siti di

installazione. previa individuazione e perimetrazione delle aree sensibili - in quanto tali incompatibili con l'installazione di simili impianti - e all'individuazione di un'area estesa interessata ad ogni possibile insediamento, da sottoporre a piano attuativo comunale per la specifica individuazione di ulteriori eventuali siti in rapporto alle nuove tecnologie e richieste del mercato. attraverso una procedura di pianificazione concertata che assicuri la necessaria elasticità.

Solo i siti espressamente già individuati dalla pianificazione comunale come idonei all'installazione degli impianti radio base potranno essere oggetto di domanda di realizzazione, modifica CI e implementazione da parte del privato, incontrando viceversa ogni diversa richiesta motivato consequenziale diniego

Art 6- Iter istruttorio per le nuove installazioni

i progetti per le nuove installazioni che non contrastano con lo strumento urbanistico e si presentano in aderenza al piano di localizzazione predisposto dal Comune, seguiranno il procedimento unico e semplificato previsto dalla normativa regionale.

Per le installazioni che, diversamente, non fossero ricomprese tra i siti già individuati dalla pianificazione comunale, il proponente è tenuto, entro il 30 settembre dell'anno precedente, a presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, Area Tecnica Lavori Pubblici- Edilizia Privata - Urbanistica - Manutenzioni, il programma di sviluppo della propria rete, con l'indicazione di ciò che intende realizzare per il successivo anno: il gestore dovrà specificare le aree di ricerca con l'indicazione della tipologia di massima dell'impianto, la sua presunta potenza e le indicazioni tecniche che dimostrino le specifiche esigenze di servizio. Tali indicazioni sono dirette ad attivare una procedura di pianificazione concertata: questa prevede l'indizione entro 30 giorni di un tavolo di lavoro, al quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti interessati, cittadini e portatori di interessi, che dovranno esprimere ogni parere entro tre mesi. Tale procedura è propedeutica alla formazione della variante al Piano per la sua adozione e approvazione da parte del Comune.

Nessuna domanda di nuova installazione, salvo espressa motivata deroga da parte dell'Amministrazione, potrà essere presa in considerazione se non relativa a piani di sviluppo e indicazioni presentate dai gestori entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Art. 7 - Documentazione per la richiesta d'installazione o modifica degli impianti

Le relazioni tecniche, quale parte essenziale delle richieste o delle dichiarazioni di conformità, per l'installazione dei sistemi fissi per telefonia mobile che i proponenti dovranno presentare, devono contenere:

- 1) le coordinate geografiche relative all'installazione di ogni singolo sostegno;
- 2) il tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, indicando i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e verticale, la direzione di massima irradiazione in gradi nord, l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione, il guadagno d'antenna, l'altezza dal suolo del centro elettrico, la polarizzazione, la banda di frequenza utilizzata, la potenza massima immessa in antenna;
- 3) gli elaborati grafici di progetto in scala 1:2000 indicanti curve altimetriche ed edifici esistenti entro un raggio di 300 metri dal punto di installazione, con relative loro altezze; negli elaborati di progetto dovranno altresì essere indicati:
 - a. dimensioni dei volumi di rispetto attorno all' antenna in riferimento a 20 V/m, a 6V/3 V/m;
 - b. elenco delle antenne paraboliche per i ponti radio corredato dalle caratteristiche elettriche e meccaniche, nonché la quota d'installazione e la direzione di puntamento;
 - c. rilievo vegetazionale, con specificazione della presenza di arbusti, alberi, tipo di essenze, dimensioni;
 - d. inserimento paesaggistico, anche attraverso fotomontaggi, elaborazioni al computer dai percorsi-viabilità dell'intorno e dalla viabilità a grande distanza;

4) le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico di fondo preesistente.

Art. 8- Regole generali per le realizzazioni

Sono aree sensibili e oggetto di tutela aggiuntiva, da ritenersi incompatibili con l'insediamento di simili impianti produttivi, quelle di interesse storico-architettonico e ambientale. oltre che sottoposte a vincoli paesaggistici e monumentali e quelle comprese nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali e case di cura, attrezzate a verde e impianti sportivi, destinate alla infanzia, a parco e a riserva naturale.

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in-cositing dei pali di sostegno, con un massimo di due gestori per ciascun supporto: ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione, o convenzioni disciplinanti la concessione del terreno, predisposti dal Comune e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area.

Il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di installazione di un altro gestore che successivamente dovesse chiedere di realizzare il proprio impianto; a tale proposito la richiesta di permesso a costruire dovrà essere sottoscritta, per adesione, almeno da un altro gestore che si dichiara disponibile a condividere il sostegno per la sua installazione, anche futura.

E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci, come pure l'installazione di ballatoi.

I supporti delle antenne ricadenti presso area serbatoio ed area acquedotto dovranno rapportarsi con la minor Incidenza dell'impatto visivo e paesaggistico, con un'altezza massima limitata a 40 (quaranta) metri e potranno essere prescritti opportuni sistemi di mascheramento.

Le future scelte allocative, saranno regolati da specifiche e puntuali prescrizioni contenute nel Piano attuativo e nei contratti di locazione e concessione delle aree.

I sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi, un massimo di tre antenne per un impianto trisetoriale banda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.

Con l'insediamento di più impianti nel medesimo sito dovrà essere valutata, in sede progettuale, la loro massima espansione; il campo elettrico complessivo, nel territorio circostante, è dato dalla somma quadratica dei contributi di ogni impianto, secondo la formula sotto rappresentata ($E_m = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2}$) a cui va sommato algebricamente il valore di fondo elettrico dovuto alla presenza nel territorio di altri impianti a radiofrequenza che determinano valori di campo significativi.

Si stabilisce altresì un numero massimo di due impianti nella stessa zona (due supporti ospitanti 2 gestori in co-siting); se un gestore intende usare un impianto a doppia banda, a prescindere dal numero di portanti impiegate tale impianto è da considerarsi a tutti gli effetti equivalente a due impianti (anche nel caso d'uso d'antenne bi-banda a singola o doppia polarizzazione).

Le antenne paraboliche per i ponti radio dei segnali digitali, atte al funzionamento e al controllo delle stazioni di radio base, saranno solo una per gestore, con facoltà di creare in tale località un punto nodale di trasmissione dati

Art. 9 - Estensori telefonici

Nella comprovata necessità di garantire una miglior copertura del servizio In taluni ambienti potrà essere autorizzata l'installazione dei cosiddetti mini ripetitori o estensori telefonici: tali apparati non dovranno comunque essere installati sulle pareti perimetrali degli edifici ad uso residenziale, scolastico e sanitario.

Art. 10-Impianti provvisori

Gli impianti provvisori o mobili, altrimenti chiamati "carrati", salva una espressa autorizzazione comunale in deroga, in ragione di comprovate necessità e urgenze da parte dei gestori, debbono ritenersi non ammissibili nell'ambito del territorio comunale.

Art. 11- Controllo sugli impianti

Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario, è effettuato dall' ARPAS e/o dall'ASL, e/o dall'ISPELS e dal Ministero delle Telecomunicazioni, in ragione delle specifiche competenze attribuite agli stessi dalle vigenti disposizioni legislative.

A tali fini l'Amministrazione Comunale, in sede di attivazione dell'impianto e anche successivamente potrà nominare un tecnico per verificare il livello delle emissioni e la loro effettiva rispondenza alle norme di legge.

Il tecnico incaricato potrà esigere dai gestori la condizione di trasmissione che ritiene più opportuna, al fine della verifica e dell'effettiva rispondenza delle emissioni al presente regolamento. Dette campagne di monitoraggio, potranno gravare sul canone di affitto percepito per le aree poste a disposizione dei gestori, che verranno rese pubbliche e messe a disposizione di chi ne faccia richiesta,